

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

164° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 1992

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente FRANZA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e nuove norme in materia di produzione e commercializzazione delle paste alimentari» (1706-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 5
LOPS (Com-PDS)	3
MANCIA (PSI), relatore alla Commissione ...	2

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e nuove norme in materia di produzione e commercializzazione delle paste alimentari» (1706-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, e nuove norme in materia di produzione e commercializzazione delle paste alimentari», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Mancia, di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

MANCIA, *relatore alla Commissione*. La Commissione industria della Camera ha apportato delle modifiche sostanziali al testo da noi licenziato in materia di produzione e commercializzazione delle paste alimentari.

Quando per la prima volta la nostra Commissione affrontò il testo si era posta alcuni obiettivi e intendeva seguire degli indirizzi ben precisi, vedere cioè come superare le difficoltà che si erano frapposte in relazione alla normativa emanata dalla Comunità economica europea. Sappiamo benissimo che il tema della produzione e commercializzazione delle paste alimentari riveste un'importanza notevole nel nostro paese e noi eravamo riusciti ad inserire nel testo che fu approvato alcune norme che evitavano di entrare in contrasto con indirizzi indicati dalla CEE ma che nello stesso tempo offrivano delle garanzie al «prodotto DOC» e a chi quel prodotto avrebbe consumato. Il consumatore cioè veniva rimesso in grado di conoscere la composizione del prodotto e come lo stesso prodotto era portato alla commercializzazione, nello stesso tempo si indicava ai produttori in che modo adeguarsi alla nuova normativa. Con il testo da noi approvato cercavamo di evitare che nel mercato si affermassero altri tipi di paste che non avrebbero dato all'acquirente la certezza di cosa consumava. Quelle cioè che avevamo cercato di tutelare, prima ancora delle esigenze dei produttori, erano state le esigenze di chi consumava. Mentre infatti sempre più si diffonde il consumo della pasta e la convinzione dei benefici che tale consumo arreca volevamo che si assicurassero ben determinate garanzie.

Come dicevo, la Camera al nostro testo ha apportato notevoli e sostanziali modifiche e questo ci ha arrecato delle gravi difficoltà. Nel più breve tempo possibile infatti dobbiamo dare una disciplina che dia la certezza su quello che si consuma.

Mentre dunque c'è questa urgenza pressante di definire il provvedimento prima che, se possibile, la legislatura termini, dall'altro

lato è anche molto difficile entrare nel merito di tutto l'articolato in pochi minuti.

La proposta che io faccio alla Commissione allora è quella di costituire nel più breve tempo possibile, qualche ora o comunque pochissimi giorni, un Comitato ristretto che esamini le modifiche apportate dalla Camera e suggerisca eventualmente una diversa formulazione per alcune parti del testo, previa una verifica presso l'altro ramo del Parlamento del consenso che tale nuova formulazione potrà incontrare.

La proposta che faccio dunque è di superare le difficoltà che questa nuova stesura del testo ci procura e far sì che si giunga al più presto, senza però rinunciare al nostro ruolo, alla definizione del marchio di qualità della pasta di semola di grano duro, l'obiettivo principale, cioè, che aveva animato il nostro lavoro e al quale sono stati aggiunti altri aspetti di cui senza dubbio non avevamo tenuto conto e che invece meritano attenzione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

LOPS. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, nel prendere atto di quanto riferito dal senatore Mancina in ordine alla proposta attraverso la quale legiferare su tale materia, non posso non sottolineare le condizioni in cui il Senato si trova ad operare quando si tratta di affrontare problemi legislativi concernenti il settore degli alimentari e la qualità dei prodotti, come peraltro abbiamo già avuto modo di riscontrare in occasione del provvedimento che disciplina la produzione di olio. Anche in tale circostanza abbiamo approvato un disegno di legge, poi trattenuto dalla Camera dei deputati per un lungo periodo di tempo. E non mi resta che constatare che, ancora oggi, nonostante l'importanza e la necessità per il nostro paese di una definizione normativa di tale materia, tale provvedimento è ancora oggetto di esame.

Richiamo l'attenzione dei presenti, pertanto, sulla situazione analoga che si sta verificando per la pasta alimentare.

Nel ricordare il dato incontrovertibile dell'approssimarsi della fine della legislatura (non solo in base a voci correnti, ma anche in base a notizie stampa), sottolineo l'esiguo tempo a nostra disposizione. Ne consegue che, qualora si decidesse di esaminare la proposta del senatore Mancina, il Gruppo comunista-Pds si assumerebbe la grande responsabilità politica di non legiferare su tale provvedimento.

Ricordo che il disegno di legge al nostro esame trae origine dalla sentenza del 14 luglio 1988 della Corte di Giustizia della Comunità economica europea che, in ossequio al principio della libera circolazione delle merci nella Comunità, ha dichiarato la illegittimità della legge n. 587 del 1967 nella parte che impediva la commercializzazione in Italia della pasta fatta anche con il grano tenero.

Proprio a seguito di tale sentenza, allo scopo di difendere la qualità dei prodotti di pasta di grano duro, sono stati presentati alcuni disegni di legge di iniziativa parlamentare.

Considerato poi che i pastifici che producevano pasta di grano duro si vedevano completamente schiacciati dalla concorrenza che produceva soltanto pasta di grano tenero, ai disegni di legge parlamentari presentati allora al riguardo si è aggiunta una proposta del Governo in ordine all'istituzione di un marchio di identificazione.

A questo punto si colloca l'effettiva differenza esistente tra la proposta del senatore Mancina, la nostra proposta iniziale, quella votata al Senato ed infine quella della Camera dei deputati.

Nella nostra proposta come nel disegno di legge approvato dal Senato si parla di marchio di identificazione, mentre nel testo approvato dalla Camera dei deputati il riferimento è al marchio di qualità.

Inoltre, nel disegno di legge approvato dal Senato erano previste alcune modifiche da apportare alla legge n. 580 del 1967, delle quali nel testo della Camera dei deputati non rimane più traccia.

Anche se il mercato italiano della pasta di grano duro ha consentito di conquistare i vari paesi del mondo proprio per la superiorità e la purezza del tipo di pasta, non si è potuto rimanere indifferenti di fronte alla sentenza della Corte di Giustizia della Comunità economica europea. Tuttavia era necessario difendere circa 530.000 imprese agricole e circa 170 aziende industriali, nonché moltissime imprese artigianali e commerciali che operano in tale settore con una produzione di circa 18 milioni di quintali di pasta di grano duro, di cui oltre 5 milioni di quintali destinati all'esportazione.

Il testo ritornato dall'altro ramo del Parlamento è stato modificato anche in maniera sostanziale. Mi riferisco per esempio agli articoli 1 e 5 nei quali non mi sembra che venga fatto un uso corretto della identificazione del marchio; agli articoli 7 e 8 dove è prevista la regolamentazione della produzione della pasta, nonché all'integrazione di tale regolamentazione con le norme che riguardano la pasta fresca previste agli articoli 9 e 10.

Ribadisco comunque le mie più profonde perplessità soprattutto per la soppressione del limite massimo di tolleranza per i componenti di grano tenero nella produzione di pasta di grano duro, previsto al terzo comma dell'articolo 5 del testo approvato dal Senato. Personalmente sono convinto della difficoltà a trovare sul mercato delle partite di pasta in cui il grano tenero sia presente in una percentuale inferiore come minimo al 3 per cento. Non solo, mi sembra che sia prevista una percentuale superiore, e quindi una maggiore tolleranza, anche dal regolamento della Comunità economica europea.

Ritengo pertanto che tale normativa sia penalizzante per il settore, considerato che essa prevede l'applicazione di sanzioni che certamente non faciliteranno l'attuazione lineare di tale provvedimento, una volta approvato.

Per quanto riguarda l'istituzione di un fondo interprofessionale prevista all'articolo 11 al fine di valorizzare e sviluppare la produzione della pasta di grano duro, sono convinto della importanza e positività di tale iniziativa, ma sottolineo alcune perplessità sul meccanismo di finanziamento di tale fondo che sarà costituito dai prelievi effettuati sui prezzi di fabbrica della pasta di semola di grano duro. Sono convinto infatti che il prezzo di fabbrica possa creare gravi problemi di concorrenza soprattutto da parte delle industrie più forti ai danni di

quelle più deboli, ovvero della gran parte delle imprese italiane operanti in tale settore. Con tale provvedimento infatti verrebbero colpite, in termini di concorrenza, soprattutto le piccole industrie.

In conclusione, anche se ritengo che il disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, per le considerazioni da me svolte, non dovrebbe essere approvato, considerata però la ristrettezza dei tempi e l'urgenza di disciplinare tale materia entro la fine di questa legislatura chiamo in causa il Governo affinché - come è successo anche per altri disegni di legge -, qualora tale proposta venga approvata, possa essere applicata una fase di sperimentazione della stessa che consenta successivamente di poter o apportare degli emendamenti al testo approvato, oppure di presentare un ulteriore disegno di legge in materia.

Credo che ciò sia dovuto, in considerazione sia delle difficoltà che alcune norme del disegno di legge al nostro esame, se approvato, creeranno al mondo industriale della pasta, sia della necessità di meglio corrispondere alle attese di tutti gli operatori del settore.

La mia proposta finale è quindi di approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, con l'invito però a rivedere in altra sede alcune questioni emerse nel corso della discussione. Esprimo questo invito a nome del Gruppo comunista-Pds, non perchè esso sia convinto della correttezza e della efficacia di tale provvedimento, bensì per la ristrettezza dei tempi a nostra disposizione e per non assumersi la responsabilità di essere, per una seconda volta, condannati dalla Corte di Giustizia della Comunità economica europea.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA